

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Presidente -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria G.C. - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26759-2009 proposto da:

TOTAL ITALIA SPA (OMISSIS) (d'ora in avanti anche detta Total) in
persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 160, presso lo studio dell'avvocato VECCHIO FEDERICO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

IRTEL S.R.L.; COMUNE di CASALMAIOCCO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 77/27/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 4.4.08, depositata il 13/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per la ricorrente l'Avvocato Federico Vecchio che si riporta
agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica
udienza.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: "Il 13 ottobre 2008 la CTR - Lombardia ha dichiarato inammissibile l'appello principale proposto dalla Total Italia S.p.A. nei confronti del Comune di Casalmaiocco e della concessionaria soc. Irtel, avverso la sentenza n. 56/02/2006 della CTP di Lodi (tassa pubblicità 2004) e conseguentemente inammissibile anche il gravame incidentale della concessionaria.

Ha motivato la decisione ritenendo che, avendo la soc. contribuente notificato l'impugnazione senza il ministero dell'Ufficiale Giudiziario, avrebbe dovuto dimostrare di averne depositato copia presso la segreteria della CTP. Di contro, mancando nel fascicolo di prime cure qualsiasi riscontro documentale dell'avvenuto deposito e non avendo la soc. appellante dimostrato l'avvenuta ricezione del plico postale spedito alla stessa CTP, l'appello principale era palesemente inammissibile.

In data 21 novembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, la soc. Total; le controparti non si sono costituite.

Con unico motivo e idonei quesiti, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell'art. 24 Cost., per avere i giudici d'appello dichiarato senz'altro l'inammissibilità dell'impugnazione principale, invece di operare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 53 cit. nel senso, da un lato, che l'appellante non sia tenuto a documentare l'avvenuto deposito del gravame al giudice a quo, dall'altro, che l'avvenuta spedizione alla CTP del plico postale contenente il gravame impone ai giudici d'appello, una volta riscontrata la mancanza dell'atto nel fascicolo di prime cure, di assegnare alla parte impugnante un termine per documentare la ricezione da parte delle cancelleria del giudice a quo.

Il mezzo è manifestamente infondato.

La norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 - dopo aver disposto, mediante il richiamo alla previsione di cui al precedente art. 22, comma 1, che il ricorso in appello deve, a pena d'inammissibilità, essere depositato nella segreteria della commissione tributaria (regionale) adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso in appello - sancisce: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".

Tale secondo adempimento è anch'esso testualmente prescritto a pena d'inammissibilità dell'appello e presuppone ineludibilmente l'esecuzione entro un termine perentorio, termine, che va identificato in quello di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione, già indicato dalla prima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 2, dell'art. 53 (attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1) per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione ad quem.

Ciò risponde invero a consolidato principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Ordinanza n. 21047 del 12/10/2010); di tale principio il giudice dell'appello ha - nel caso - fatto corretta e puntuale applicazione.

Nè, attese le ragioni di ordine pubblico processuale cui essa risponde, la disciplina applicata prospetta dubbi di legittimità costituzionale, atteso che, nel debitamente regolare in modo diverso situazioni obiettivamente differenti, risultano posti a carico dell'appellante, laddove opti per la notificazione in forma privata anziché affidata all'ufficiale giudiziario, dei meri oneri relativi ad adempimenti concernenti atti nella sua sfera di disponibilità, in alcun modo per il medesimo ostativi all'accesso alla tutela giurisdizionale garantita ex art. 24 Cost. (Sez. 5, Ordinanza n. 8388 del 08/04/2010; Corte Cost. n. 141 del 15/04/2011).

Tanto premesso, la Corte Costituzionale ha chiarito che, "qualora quest'ultimo l'impugnante, n.d.r. decida di non avvalersi dell'ufficiale giudiziario per notificare il ricorso in appello, ma di procedervi a mezzo del servizio di spedizione postale, deve essere consapevole di assumere l'onere di depositare la copia notificata dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, al fine di adempiere a quei compiti informativi che, nell'altro caso, sono assolti dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ. (Corte Cost. n. 17 del 20/01/2011).

Quello da assolvere, in forza del D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 1, conv. mod. L. n. 248 del 2005 (D.Lgs. n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo), è dunque l'onere ineludibile di "depositare" presso il giudice di primo grado e non quello "spedire", poichè la possibilità di "spedire" riguarda solo la trasmissione al giudice consegue che, ove manchi la prova della tempestiva d'appello, in virtù del comma 6 dello stesso art. 3-bis (D.Lgs. n. 546, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, primo periodo). La diversità è giustificata dallo scopo di certezza giuridica, precipuo della norma predetta, che "è quello di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado in ordine all'intervenuto appello e ciò per impedire una erronea attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza emessa da detto giudice" (Corte Cost. n. 17 del 20/01/2011). Ne consegue che, ove manchi la prova della tempestiva ricezione dell'atto da parte della segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non può che essere dichiarato inammissibile. Nè tale prova può essere prodotta per la prima volta in cassazione, come pare voler fare la ricorrente (v. ricorso, pag. 1, sub n. 6), atteso che, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 28505 del 23/12/2005).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1".

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla contribuente che, unica parte costituita, ha presentato memoria;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso;
considerato che nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di legittimità, mancando la costituzione delle controparti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011